

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE

composto dai seguenti magistrati:

dott. Massimo Crescenzi

Presidente

dott.ssa Donatella Galterio

Giudice

dott.ssa Monica Velletti

Giudice rel.

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9741 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2014, avente ad oggetto riconoscimento della cittadinanza italiana, vertente

tra

BALAPUWADUGE SHELTON PRIYANKARA MENDIS, nato Chilaw (Sri Lanka) il 15.3.1969, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori BALAPUWADUGE PRIYANJANA MENDIS, nato a Roma il 12.3.2005, BALAPUWADUGE SERENA MENDIS nata a Roma il 17.3.2008 e BALAPUWADUGE SHEHAN MENDIS nato a Roma il 28.11.2009, rappresentati e difesi dall'Avv. Emanuele Giudice elettivamente domiciliati in Roma, Viale Manzoni n.81, presso lo studio del difensore;

- attori -

F

ROMA CAPITALE (già COMUNE DI ROMA), in persona del Sindaco p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Ludovico Patriarca dell'Avvocatura Capitolina;

- convenuta -

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., domiciliato elettivamente in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege;

- convenuto contumace-

NONCHE'

P.M. in persona del Procuratore della Repubblica

- interventore ex lege -

M

Ragioni di fatto e diritto della decisione

Con ricorso ritualmente notificato alle controparti, gli attori hanno esposto che l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma aveva respinto la domanda con la quale il Sig. BALAPUWADUGE aveva chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana, ai sensi dell'art 14 L. n. 91 del 1992, per i propri figli minori per difetto del requisito della stabile ed effettiva convivenza; che il Sig. BALAPUWADUGE aveva acquistato la cittadinanza italiana, prestando il relativo giuramento, il 26 settembre 2013; che i figli tutti nati a Roma avevano per un primo periodo della vita convissuto con il padre nell'appartamento annesso allo stabile condominiale nel quale lo stesso svolge attività di portiere, ma che a causa delle limitate dimensioni dell'immobile il ricorrente si era visto costretto a trasferire per un breve periodo la residenza dei figli in Sri Lanka; che i minori avevano comunque conservato la residenza anagrafica in Roma e che il ricorrente si era recato in Sri Lanka non appena possibile, conservando con i minori un continuo e stabile legame affettivo; tanto premesso i ricorrenti hanno chiesto venisse riconosciuta la cittadinanza italiana a BALAPUWADUGE PRIYANJANA MENDIS, nato a Roma il 12.3.2005, BALAPUWADUGE SERENA MENDIS nata a Roma il 17.3.2008 e BALAPUWADUGE SHEHAN MENDIS nato a Roma il 28.11.2009 ai sensi dell'art 14 della legge n. 91 del 1992.

Si è costituito il Comune di Roma eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva dovendosi ritenere autorità competente in merito all'accoglimento o al rigetto di istanze di cittadinanza italiana il Ministero dell'Interno e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda per difetto della stabile convivenza dei minori con il genitore al momento di acquisto della cittadinanza da parte del padre.

Preliminarmente deve darsi atto che alla presente causa deve applicarsi il rito camerale contenzioso trattandosi di opposizione al rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento (art 95 DPR 396/2000).

Deve essere accolta l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva formulata da Roma Capitale. Legittimato passivo nelle controversie riguardanti la cittadinanza è il Ministero dell'Interno, autorità competente in ordine all'accertamento della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza italiana. L'Ufficiale di Stato Civile nella materia in esame agisce come Ufficiale del Governo e, pertanto, i suoi atti sono direttamente imputabili al Ministero competente.

Nel merito la domanda è fondata e deve essere accolta.



E' incontestato tra le parti che il ricorrente è residente in Italia da tempo e lavora regolarmente e stabilmente in qualità di portiere; parimenti incontestato è l'acquisto della cittadinanza italiana da parte del ricorrente che ha prestato giuramento in data 26 settembre 2013. I figli minori del BALAPUWADUGE sono nati a Roma e dopo essere vissuti per un periodo in Italia, e regolarmente iscritti all'anagrafe dove ancora risultano iscritti, sono stati momentaneamente trasferiti dal genitore in Sri Lanka per transitorie difficoltà abitative. Risulta provato dall'esame delle pagine del passaporto del ricorrente che questi si è regolarmente recato in Sri Lanka (anche due volte l'anno) elemento dal quale deve presumersi che il padre abbia mantenuto un costante e continuo rapporto con i figli.

L'art. 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 stabilisce "I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza.". L'acquisto interviene, quindi, per comunicazione di diritto, in conseguenza del mutamento di cittadinanza di uno o di entrambi i genitori, automaticamente alla sola condizione che il figlio minore conviva con il genitore che ha acquistato la cittadinanza. L'art. 12 del D.P.R. n.572/93, recante regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n.91, dispone che la convivenza, deve sussistere al momento dell'acquisto o del riacquisto della cittadinanza e deve essere stabile ed effettiva ed attestata con idonea documentazione. ("Ai fini dell'applicazione dell'art. 14 della legge l'acquisto della cittadinanza, da parte dei figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, si verifica se essi convivono con il genitore alla data in cui quest'ultimo acquista o riacquista la cittadinanza. La convivenza deve essere stabile ed effettiva ed opportunamente attestata con idonea documentazione.")

La nozione di convivenza non è specificata nella norma dovendo pertanto l'interprete riempire di contenuti tale nozione alla luce della *ratio* della norma e dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia.

La disposizione come si legge nei pareri del Ministero dell'Interno richiamati dalla difesa di Roma Capitale, intende attribuire rilievo "alla volontà effettiva della persona naturalizzata di voler convivere con il proprio figlio minore". Se, pertanto, elemento qualificante della convivenza è da ricercare nella volontà del nuovo cittadino di convivere con il figlio mantenendo con lo stesso il vincolo affettivo e il legame genitoriale non possono incidere su tale accertamento scelte momentanee, dettate da esigenze di diversa natura (studio, lavoro) che possano aver indotto il genitore ad operare un momentaneo trasferimento del figlio nel paese di origine.



Come si legge in precedenti adottati dall'intestato Tribunale "La ratio di detta disciplina pare risiedere in ciò, che l'effettività della convivenza garantisca la continuità di uno stabile rapporto familiare con il genitore divenuto cittadino italiano, il quale continui ad esercitare la sua responsabilità genitoriale, così assicurando l'effettiva sussistenza del vincolo morale e spirituale normalmente rinvenibile nel rapporto tra genitore e figlio, quale presupposto evidente per la trasmissione al secondo dell'inserimento del primo nel contesto nazionale sancito in virtù della conseguita cittadinanza. Di conseguenza, a prescindere dal genitore con cui il figlio di fatto conviva, il semplice fatto che persista la frequentazione da parte dell'altro genitore integra il requisito della convivenza stabile ed effettiva richiesto dall'art. 14, legge 91/1992, e dall'art. 12, DPR 572/1993. E' cioè necessario che questi continui a mantenere con il figlio un rapporto tale da configurare un'effettiva sussistenza del legame genitoriale e l'esercizio della responsabilità genitoriale." (cfr. Tribunale di Roma, sent. 4 luglio 2014).

Il legame può dunque estrinsecarsi non necessariamente in una convivenza fisica, bensì in un vincolo morale e spirituale tra genitore e figlio, dovendosi ravvisare in ciò l'esatto contenuto della "convivenza stabile ed effettiva" richiesta dalla normativa (v. decreto della Corte di Appello di Salerno n. 32 del 20 agosto 2009).

Nel caso di specie il legame tra padre e figli risulta provato dai frequenti viaggi del ricorrente nel paese di origine (aprile 2011, novembre 2011, maggio 2012, dicembre 2012, novembre 2013), dall'arrivo dei figli in Italia nel settembre 2013 in occasione dei giuramento del padre per l'acquisto della cittadinanza.

Per quanto esposto la domanda del ricorrente deve essere accolta.

Sussistono giusti motivi, in ragione della natura controversa e delle questioni trattate, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il tribunale, definitivamente pronunciando,

dichiara che BALAPUWADUGE PRIYANJANA MENDIS, nato a Roma il 12.3.2005, BALAPUWADUGE SERENA MENDIS nata a Roma il 17.3.2008 e BALAPUWADUGE SHEHAN MENDIS nato a Roma il 28.11.2009, sono cittadini italiani;

ordina all'Ufficiale dello Stato civile di eseguire gli adempimenti conseguenti;

dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2015

Il Giudice estensore

Dr.ssa Month Velletti

il Presidente

Dr. Massimo Crescenzi

RIBUNALE ORDINARIO DI ROMA Depositato in Cancelleria

4